

N. 1553/2019 R.G.



la Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Tiziana Maccarrone	Presidente
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere Relatore
dott. ssa Roberta Bonaudi	Consigliere

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1553/2019** promossa da:

ANDREA PIERO e **CLAUDIA** rappresentati e difesi dall'avv.

parte appellante

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv.

parte appellata

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/01/2020 sulla questione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis cpc, sollevata d'ufficio dalla Corte - questione che parte appellata ha ritenuto fondata e, invece, parte appellante infondata - ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I

Con atto di citazione del 12 marzo 2018 Andrea Piero e Claudia evocavano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino Intesa Sanpaolo spa esponendo:



- di avere stipulato con la banca, in data 9.02.2010, un contratto di mutuo fondiario di €. 745.000,00, da restituire in 20 anni mediante il versamento di 240 rate mensili;
- che il tasso nominale era pari al valore del parametro Euribor 1 mese base 360, maggiorato dello spread nominale annuo fisso di 1,8 punti percentuali;
- che l'ISC/TAEG indicato in contratto, pari all' 1,851%, era inferiore a quello effettivamente applicato, con conseguente violazione dell'art 117 TUB;
- che, dunque, la banca era ricorsa a pubblicità ingannevole, rappresentando al cliente un costo del mutuo differente da quello effettivo.

Per quanto sopra esposto chiedevano al tribunale:

- di accertare l'erroneità dell'ISC indicato in contratto nonché la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto,
- di dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto,
- di condannare la banca al pagamento dell'importo di €. 65.365,31, pari alla differenza tra la quota d'interessi pagata fino all' 1.09.2017 e quelli dovuti in base al rendimento minimo dei BOT,
- di accertare la minore entità del debito residuo alla data odierna e dichiarare che, ai sensi dell'art. 117 TUB, gli attori avevano diritto di restituire il prestito con un tasso d'interessi pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

Si costituiva Intesa Sanpaolo, rilevando di essere incorsa in un palese errore materiale per avere indicato il TAEG in misura inferiore al tasso nominale, cosa non logicamente possibile; chiedeva la reiezione delle domande avversarie stante l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, posto che l'ISC non è un tasso praticato ma una mera informazione circa il costo complessivo del finanziamento.

II

Senza fare luogo ad attività istruttoria, con sentenza n. 945/2019 del 27.02.2019, pubblicata lo stesso giorno e non notificata, il tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava compensate le spese processuali.

Sosteneva il primo giudice:

che l'ISC non è tanto un patto fra il cliente e la banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un'informazione che la Banca fornisce al cliente al fine di informarlo sugli effettivi e complessivi costi del credito;



che, infatti, l'attore aveva contestato la pubblicità ingannevole citando la sentenza della Corte di Giustizia C-433/10 del 2012, che, a sua volta, definisce l'erronea indicazione del TAEG una falsa informazione, da qualificare come pratica commerciale ingannevole;

che conseguentemente, non erano applicabili i commi sesto e settimo dell'art. 117 del TUB;

che, d'altronde, nel disciplinare il credito al consumo, ipotesi insussistente nel caso di specie, era stata necessaria la previsione di una normativa speciale *ad hoc*, ossia l'art 125 bis del TUB, per rendere applicabile la normativa sostanziale invocata da parte attrice;

che neppure poteva ritenersi che l'ISC / TAEG fosse un prezzo, ovvero un tasso, ovvero una condizione "pubblicizzata" dalla banca, condizione necessaria per l'operatività dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, in quanto non era stata provata la pubblicizzazione della clausola, che implica un'attività verso terzi e non diretta solo alla controparte contrattuale o, quantomeno, la sussistenza di un contratto per adesione;

che, esclusa l'ipotesi della nullità del contratto, o di una sua clausola, e l'inapplicabilità del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, settimo comma, del TUB, diventava irrilevante l'indagine circa la corretta indicazione o meno dell' ISC/ Taeg da parte della banca, non avendo gli attori formulato alcuna domanda coerente con il vizio denunciato, quali la domanda di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno, da parametrare nella differenza tra l'ISC dichiarato e quello effettivo.

III

Avverso tale sentenza hanno interposto appello il _____ e la _____ con atto notificato il 26..2019.

Gli appellanti ribadiscono la pubblicità ingannevole perpetrata dalla banca mediante l'indicazione, in contratto, di un ISC diverso da quello effettivo; sostengono che il contratto di mutuo ipotecario stipulato non sia inquadrabile nelle operazioni di credito al consumo, per le quali vige una disciplina in parte distinta; sostengono che l'art. 117 del TUB fa riferimento ai tassi in generale, a prescindere da quale sia la loro funzione (informativa o meno), sicché la discrepanza tra l'ISC dichiarato e quello applicato è da considerarsi fonte di responsabilità contrattuale della banca, in violazione dell'art. 117, citato; sostengono che la banca è tenuta a rilasciare al cliente copia completa dello schema del contratto da sottoscrivere e del documento di sintesi, il quale ultimo riporta, in maniera personalizzata, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione, con conseguente pubblicizzazione dell'ISC; richiamano giurisprudenza di merito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.



Si è costituita la banca chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

IV

Ritiene la Corte che l'appello non abbia una ragionevole possibilità di essere accolto, essendo pienamente esauriente e condivisibile la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

Condivide la Corte, in particolare, la motivazione secondo la quale l'ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito; che, conseguentemente, l'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma.

V

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri stabiliti dal DM n. 55/2014, applicabile *ratione temporis* con indicazione dei valori medi (valore della causa indeterminabile; complessità bassa, essendo stata prospettata una sola questione; fase di studio ed introduttiva), oltre rimborso spese forfetarie 15%, cpa ed iva, come per legge.

E' altresì applicabile, a carico di parte appellante, la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR 30.05.2002, n. 115, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.01.2013 (cfr. art. 1, comma 18, della legge n. 228/2012).

P.Q.M.

visto l'art. 348 bis cpc,

dichiara inammissibile l'appello proposto da Andrea Piero e Claudia avverso la sentenza del tribunale di Torino n. 945/19, pubblicata il 27.02.2019, a definizione della causa civile n. 5940/18;

dichiara tenuta e condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite del grado a favore della parte appellata, spese che liquida in complessivi €. 1.655,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA, come per legge;



dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del dPR n. 115/2002 a carico della parte appellante.

Si comunichi.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28/01/2020

Il Consigliere est.

Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Tiziana Maccarrone

